

Deliberazione della Giunta Regionale 30 ottobre 2018, n. 61-7800

Indirizzi applicativi per il trasferimento del personale dei Centri per l'Impiego, ai sensi dell'art 8 della L.R. n. 34/2008 e smi..

A relazione del Vicepresidente Reschigna e degli Assessori Pentenero, Ferraris:

Premesso che:

la Legge 10 dicembre 2014 n. 183 prevede all'art. 1, comma 3 il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive;

il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 prevede all'articolo 11, comma 1 che, allo scopo di garantire livelli essenziali di prestazioni attraverso meccanismi coordinati di gestione amministrativa, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali stipula con ogni Regione e con le Province Autonome di Trento e Bolzano una convenzione finalizzata a regolare i relativi rapporti e obblighi in relazione alla gestione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro nel territorio della Regione o Provincia autonoma nel rispetto dei principi contenuti nel medesimo articolo;

l'accordo quadro tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in materia di politiche attive, siglato nella Conferenza permanente Stato Regioni e Province autonome del 30 luglio 2015, richiama l'impegno congiunto del Governo e delle Regioni a garantire, nella fase di transizione verso un diverso assetto di competenze, la continuità di funzionamento dei centri per l'impiego e del personale in essi impiegato, anche a tempo determinato, assicurandone il miglior rapporto funzionale con le Regioni, prevedendo, nell'ambito di una cornice di indirizzo unitario, la stipula di convenzioni tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e ciascuna Regione, finalizzate a individuare linee di collaborazione interistituzionale che valorizzino le buone pratiche esistenti nei contesti regionali;

in coerenza con quanto sopra all'art. 1 comma 427 della Legge 190/2015 è stata disposta la possibilità che il personale provinciale, in attesa della conclusione del processo di riordino delle funzioni, rimanesse in servizio presso le città metropolitane e le province con possibilità di avvalimento;

l'art. 16 della LR 23/2015 e gli artt. 56 e 57 della L.R. 26/2015 hanno dettato disposizioni per la gestione di tale periodo transitorio in attesa che la Legge nazionale disponga l'assetto definitivo dei servizi in oggetto e del relativo personale;

la convenzione tra il Ministero e la Regione Piemonte, sottoscritta in data 10.12.2015 ha approvato lo schema di convenzione finalizzata a regolare i rapporti e i rispettivi obblighi in relazione alla gestione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro, con particolare riferimento alla gestione della fase transitoria, per il biennio 2015-2016;

con DGR n. 2-2781 del 30.12.2015, è stato approvato lo schema di convenzione per l'anno 2016 per l'assegnazione temporanea del personale provinciale dei Centri per l'impiego all'Agenzia Piemonte Lavoro;

con D.G.R. 51-4525 e con DGR n. 50-4524 del 29.12.2016, rispettivamente, sono stati approvati lo schema di convenzione per la prosecuzione per l'anno 2017 dell'assegnazione temporanea del personale provinciale dei Centri per l'impiego all'Agenzia Piemonte Lavoro regolandone i relativi rapporti giuridici e recepito il "Rinnovo dell'Accordo quadro tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di politiche attive per Il lavoro per il 2017", siglato nella Conferenza permanente Stato Regioni e Province autonome del 22 dicembre 2016;

con D.G.R. n. 39-5675 del 25.09.2017 è stato approvato, in attuazione dell'Accordo Quadro del 22/12/2016, lo schema per il rinnovo della convenzione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali al fine di regolare i relativi rapporti e i rispettivi obblighi in relazione alla gestione dei servizi per l'impiego e politiche attive del lavoro anno 2017, anche dal punto di vista finanziario confermando la ripartizione già in atto;

l'art. 1, comma 793 della legge 27 dicembre 2017 n. 205 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020", stabilisce che allo scopo di completare la transizione in capo alle regioni delle competenze gestionali in materia di politiche attive del lavoro esercitate attraverso i centri per l'impiego e consolidarne l'attività a supporto della riforma delle politiche attive del lavoro di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni definiti ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, il personale delle città metropolitane e delle province, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio presso i centri per l'impiego è trasferito alle dipendenze della relativa regione o dell'agenzia o ente regionale costituito per la gestione dei servizi per l'impiego e che le regioni, le agenzie o gli enti regionali costituiti per la gestione dei servizi per l'impiego calcolano la propria spesa di personale al netto del finanziamento di cui al comma 794;

l'art. 1, c. 795, L. 205/2017 stabilisce che allo scopo di consentire il regolare funzionamento dei servizi per l'impiego, le regioni, le agenzie o gli enti regionali costituiti per la gestione dei servizi per l'impiego succedono nei rapporti di lavoro a tempo determinato e di collaborazione coordinata e continuativa in essere alla data di entrata in vigore della presente legge per lo svolgimento delle relative funzioni;

l'art. 1, c. 799, L. 205/2017 sancisce che le convenzioni tra le regioni, le province e le città metropolitane, per disciplinare le modalità di rimborso degli oneri relativi alla gestione della fase transitoria del trasferimento del personale fino al 30 giugno 2018, sono sottoscritte secondo uno schema approvato in sede di Conferenza unificata;

lo schema tipo di convenzione è stato approvato in sede di conferenza unificata in data 15.02.2018 e l'art. 5 prevede che "la Regione può sottoscrivere eventuali ulteriori accordi o integrare-prorogare le convenzioni già in essere, con la Provincia/Città Metropolitana per garantire la continuità dei servizi per il lavoro nella fase transitoria, anche con riferimento agli oneri di funzionamento";

con D.G.R. n. 16-6740 del 13 aprile 2018, sono stati inoltre approvati:

- "lo schema tipo di convenzione per la gestione della fase transitoria del trasferimento del personale dei Centri per l'Impiego fino al 30 giugno 2018, ai sensi della L. 27 dicembre 2017, n. 205 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020";

- "l'Addendum alla convenzione per la gestione della fase transitoria del trasferimento del personale dei Centri per l'Impiego fino al 30 giugno 2018 ai sensi della legge 27 dicembre 2017, n. 205" quale parte integrante e sostanziale della medesima convenzione, per il proseguimento nella gestione del rapporto di lavoro del personale in servizio presso i Centri per l'impiego secondo le modalità previste nelle disposizioni contenute dall'art. 2 all'art. 28 della convenzione approvata con D.G.R. n. 51-4525 del 29 dicembre 2016.

La Città Metropolitana di Torino e le Province piemontesi hanno approvato e sottoscritto la suddetta convenzione e il correlato addendum.

Preso atto che:

in sede di Osservatorio regionale ex L. 56/2014, nella seduta del 28 maggio 2018 a seguito della stipula di appositi accordi sindacali, si è condivisa la modifica dell'art. 8 della legge regionale n. 34/2008, approvata successivamente con Legge Regionale n. 7 del 29 giugno 2018 avente ad oggetto "Disposizioni urgenti in materia di bilancio e di previsione finanziaria 2018-2020";

la citata legge regionale n. 7/2018, nel novellare l'art. 8 della L.R. 34/2008, ha dettato una nuova disciplina dell'organizzazione dell'Agenzia Piemonte Lavoro, nonché del processo di trasferimento della titolarità dei rapporti di lavoro dei dipendenti dei CPI trasferiti dalle province e dalla Città metropolitana di Torino alla Regione e all'Agenzia. Il nuovo articolo 8 dispone:

"...omissis...

3. Al fine di consentire un'adeguata gestione dell'opzione relativa all'Ente di inquadramento per i dipendenti trasferiti, salvaguardando la continuità di funzionamento dei servizi al pubblico e assicurando un ottimale subentro nei contratti di lavoro, il processo di trasferimento della titolarità

dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato e il correlato funzionamento dei Centri per l'impiego inizia a decorrere dall'entrata in vigore della deliberazione legislativa recante (Disposizioni urgenti in materia di bilancio di previsione finanziario 2018-2020) e si conclude entro il 31 ottobre 2018, con modalità concordate tra la Regione, la Città metropolitana di Torino e le province piemontesi, consultate le organizzazioni sindacali dei lavoratori.

4. Sino al 31 ottobre 2018 le province e la Città metropolitana di Torino assicurano il regolare funzionamento del servizio garantendo le risorse strumentali necessarie, anche al fine della sicurezza degli immobili. I beni e le risorse strumentali e i rapporti attivi e passivi connessi alle risorse da trasferire sono definiti da specifici accordi, previa ricognizione da parte degli enti titolari degli stessi.

5. La Regione assicura il trasferimento alla Città metropolitana di Torino e alle province piemontesi delle risorse occorrenti alla corresponsione della retribuzione e degli oneri connessi al personale dei Centri per l'impiego e delle relative spese di funzionamento per tutto il periodo di transizione, con modalità concordate tra la Regione, la Città metropolitana di Torino e le province piemontesi, previa iscrizione nel bilancio regionale delle somme di cui all'articolo 1, commi 794, 797 e 807 della legge 205/2017”;

con D.G.R. n. 21-7246 del 20 luglio 2018, si è ritenuto di approvare lo schema tipo di convenzione per la prosecuzione della gestione della fase transitoria del trasferimento del personale dei Centri per l'Impiego fino al 31.10.2018 ai sensi della L.R. 7/2018, dando mandato al Direttore della Direzione Coesione sociale, competente per materia, o al suo vicario, di sottoscrivere le convenzioni con i singoli enti nonché con l'Agenzia Piemonte Lavoro e di autorizzare il medesimo a sottoscrivere eventuali modifiche tecniche parziali su aspetti circoscritti e non sostanziali della convenzione-tipo.

Considerato che l'art. 11 della citata l. r. 7/2018 stabilisce che “Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione dell'articolo 8 si provvede con le risorse regionali già iscritte nel bilancio di previsione finanziario 2018-2020 con medesima destinazione nella missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 01.10 (Risorse umane), titolo 1 (Spese correnti), per un importo pari a euro 3.614.632,00 e nella missione 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale), programma 15.01 (Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro), titolo 1 (Spese correnti), per un importo pari a 3.385.368,00, nonché con le risorse di provenienza statale appositamente trasferite, quantificabili in euro 20.349.797,00”.

Preso altresì atto che il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con nota prot. n. 7148 dell'11 luglio 2018 ha comunicato che sono state trasferite alla Regione Piemonte le sopraccitate risorse statali, pari a Euro 19.370.205,00 per il personale a tempo indeterminato, pari a Euro 979.592,00 per il personale a tempo determinato, come previsto dal Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 15 febbraio 2018, registrato alla Corte dei Conti in data 24 maggio 2018 con numero 1-1575.

Considerato inoltre che:

- la citata legge regionale n. 7/2018, nel modificare l'art. 8 della L.R. 34/2008, rubricato “organizzazione dell'Agenzia”, ha stabilito che “L'Agenzia dispone di personale proprio. Essa adotta il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del d.lgs. 165/2001, assume e gestisce il proprio personale nell'ambito del limite di spesa definito con cadenza pluriennale dalla Giunta regionale e con le modalità e le procedure previste dalla normativa statale e regionale in materia di personale e nel rispetto della contrattazione collettiva. All'Agenzia è attribuita la competenza in materia di reclutamento del personale afferente i Centri per l'impiego, nell'ambito della propria autonomia gestionale, nel rispetto degli indirizzi regionali e delle risorse finanziarie attribuite, anche in attuazione dei piani di rafforzamento nazionali. La dotazione organica dell'Agenzia è definita con deliberazione della Giunta regionale”.

Visto l'accordo sindacale del 21 maggio 2018 che prevede, oltre a principi di salvaguardia, di perequazione del salario accessorio e di facoltà d'opzione nell'inquadramento, poi recepiti in Legge Regionale, il seguente punto essenziale a garantire l'assetto organizzativo dei servizi in oggetto:

Al personale inquadrato presso la Regione in distacco funzionale ad APL, ai fini della garanzia di continuità e qualità del servizio dei Centri per l'impiego, non è consentita la mobilità interna alla Regione per quattro anni dal passaggio nel ruolo regionale, salvo interscambio concordato. Su questo si procederà a verifica biennale.

Visto l'accordo sindacale del 5 luglio 2018 inerente il procedimento per l'esercizio dell'opzione di inquadramento;

rilevato che agli atti d'ufficio risultano gli elenchi del personale impiegato presso le province piemontesi e la Città metropolitana di Torino, globalmente interessato, così come le opzioni espresse dallo stesso personale per l'inquadramento presso l'Agenzia Piemonte Lavoro o presso la Regione Piemonte;

preso atto che n. 338 dipendenti a tempo indeterminato devono essere inquadrati nel ruolo del personale della Giunta regionale del Piemonte e contestualmente distaccati presso APL, e che n. 63 dipendenti a tempo indeterminato devono essere direttamente trasferiti in APL;

dato atto altresì che, ai sensi dell'art 8 comma 2 LR 34/2008 e smi, ultima alinea, l'Agenzia succede nei rapporti di lavoro a tempo determinato o di collaborazione coordinata e continuativa del personale delle province e della Città metropolitana di Torino impiegato presso i centri per l'impiego;

tutto ciò premesso e considerato, risulta pertanto necessario, ai fini di garantire adeguato inquadramento fornire i seguenti indirizzi applicativi dell'art. 8 della L.R. 34/2008 e smi:

- trasferire e inquadrare il personale optante per la Regione Piemonte nel ruolo della Giunta regionale, secondo la categoria e la posizione economica possedute al 31.10.2018, con assegnazione ad una struttura organizzativa, appositamente creata (A1598A), presso la direzione Coesione sociale competente in materia di Lavoro; questa struttura è atta a contenere tale personale che, secondo le disposizioni di legge, è posto in distacco presso l'Agenzia Piemonte Lavoro, secondo l'indicazione del luogo della prestazione lavorativa di ciascuno (ovvero: la sede centrale di APL o le sedi dei CPI);
- prendere atto degli incarichi di posizione organizzativa in vigore ed assegnati al personale trasferito che ne sia titolare al 31 ottobre 2018 conferendo carattere costitutivo ai predetti incarichi, confermandone la graduazione economica in godimento dai rispettivi titolari all'atto del trasferimento, stabilendo per i medesimi la scadenza parificata agli incarichi di Posizione organizzativa e di Alta professionalità istituiti e vigenti del ruolo della Giunta regionale;
- mantenere per l'anno 2018 il salario accessorio riconosciuto al personale presso i rispettivi enti di provenienza, fatto salvo il conguaglio che deriverà dall'applicazione dell'adeguamento salariale per il periodo 1/7/18 – 31/12/18, definito tenendo conto del disposto dell'art. 1, comma 799 della L. 205/2017 e dell'art. 8, comma 7 della L.R 34/2008 e smi;

dato atto, inoltre, della necessità di regolare i rapporti tra la Regione Piemonte e APL per la gestione del personale distaccato con apposita convenzione, il cui testo viene allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e che dovrà essere successivamente firmato dalle parti;

dato atto che l'Agenzia dovrà nei prossimi mesi ridefinire il proprio assetto organizzativo, la propria dotazione di personale, nonché le competenze e responsabilità da attribuire alle strutture macro e micro organizzative dell'agenzia, ivi compresi i contenuti dell'incarico del Direttore;

dato inoltre atto che la Giunta regionale, a norma degli artt. 7 e 8 della L.r. 34/2008, dovrà approvare con proprie deliberazioni i contenuti di tale incarico, la dotazione organica e gli indirizzi in materia di organizzazione dell'Agenzia previsti dalla norma.

Gli oneri derivanti dal presente atto trovano copertura finanziaria sui capitoli del Bilancio gestionale 2018/20 della Regione Piemonte, relativi alla spesa di personale;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016;

quanto premesso e considerato, la Giunta regionale, a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

delibera

-di prendere atto degli esiti dell'opzione esercitata dai dipendenti interessati al trasferimento ai sensi dell'art. 8 della L.R. 34/2008 e smi, da cui risultano 338 optanti per l'inquadramento in Regione Piemonte e 63 per l'inquadramento in APL, come da liste agli atti d'ufficio;

-di fornire alle competenti direzioni regionali i seguenti indirizzi applicativi dell'art. 8 della L.R. 34/2008 e smi:

- trasferire e inquadrare il personale optante per la Regione Piemonte nel ruolo della Giunta regionale, secondo la categoria e la posizione economica possedute al 31.10.2018, con assegnazione ad una struttura organizzativa, appositamente creata (A1598A), presso la direzione Coesione sociale competente in materia di Lavoro; tale personale, secondo le disposizioni di legge, è posto in distacco presso l'Agenzia Piemonte Lavoro, secondo l'indicazione del luogo della prestazione lavorativa di ciascuno (ovvero: la sede centrale di APL o le sedi dei CPI)
- prendere atto degli incarichi di posizione organizzativa in vigore ed assegnati al personale trasferito che ne sia titolare al 31 ottobre 2018 conferendo carattere costitutivo ai predetti incarichi, confermandone la graduazione economica in godimento dai rispettivi titolari all'atto del trasferimento, stabilendo per i medesimi la scadenza parificata agli incarichi di Posizione organizzativa e di Alta professionalità istituiti e vigenti del ruolo della Giunta regionale;
- di dare mandato al Direttore competente per il perfezionamento degli incarichi di posizione organizzativa su indicati secondo le procedure in essere;
- mantenere per l'anno 2018 il salario accessorio riconosciuto al personale presso i rispettivi enti di provenienza, fatto salvo il conguaglio che deriverà dall'applicazione dell'adeguamento salariale per il periodo 1/7/18 – 31/12/18, definito tenendo conto del disposto dell'art. 1, comma 799 della L. 205/2017 e dell'art. 8, comma 7 della L.R. 34/2008 e smi;
- al personale inquadrato presso la Regione in distacco funzionale ad APL, ai fini della garanzia di continuità e qualità del servizio dei Centri per l'impiego, non è consentita la mobilità interna alla Regione per quattro anni dal passaggio nel ruolo regionale, salvo interscambio concordato. Su questo si procederà a verifica biennale.

-di approvare la convenzione regolativa dei rapporti tra la Regione Piemonte e APL per la gestione del personale distaccato, il cui testo viene allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante;

-di dare mandato al Segretario Generale, nella sua qualità di direttore competente in materia di personale della Regione Piemonte, di sottoscrivere la convenzione con APL.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 14, c. 1 quinquies del d.lgs 33/2013 sul sito dell'ente "Amministrazione Trasparente".

(omissis)

Allegato

CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DI PERSONALE REGIONALE DISTACCATO PRESSO L'AGENZIA PIEMONTE LAVORO AI SENSI DELL'ART. 8 COMMA 2 DELLA LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2008 n. 34 come sostituito dall'art 8 della L.R. n. 7 del 29 giugno 2018.

Premesso che:

l'art 1 comma 793 e seguenti della Legge 27 dicembre 2017 n. 205 ha disposto a completamento della riforma dei servizi e dei centri per l'impiego il trasferimento del personale provinciale addetto a tali funzioni alle regioni o alle agenzie regionali costituite per la gestione di tali servizi

la Regione Piemonte, con legge regionale 29 giugno 2018 n. 7, ha dato attuazione alle citate disposizioni nazionali modificando ed integrando il disposto della legge regionale 22 dicembre 2008 n. 34,

l'art. 8 della citata e rinnovata LR 34/2008 prevede espressamente che il personale trasferito dalle province e della Città metropolitana che abbia optato a favore dell'inquadramento nei ruoli regionali sia contestualmente posto in distacco funzionale presso l'Agenzia Piemonte Lavoro;

dato atto che:

- con l'accordo del 21 maggio 2018 tra la Regione Piemonte e le OOSS si è concordato tra l'altro che al personale regionale in distacco funzionale ad APL non è consentita la mobilità interna alla Regione per quattro anni dal passaggio nel ruolo regionale, salvo interscambio concordato;
- è stata esperita congiuntamente dai rappresentanti degli enti interessati, ossia APL e Regione, l'informazione alle organizzazioni sindacali in merito ai contenuti della gestione del rapporto di lavoro oggetto della presente convenzione in data 26 ottobre 2018;
- vista la dgr n.....con la quale si approva la presente convenzione

quanto sopra premesso:

tra

la Regione Piemonte rappresentata da a ciò autorizzato con dgr n. del
e

l'Agenzia Piemonte Lavoro rappresentata da.....a ciò autorizzato con

si conviene e stipula quanto segue

ART. 1 OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. La presente convenzione disciplina il rapporto di lavoro del personale regionale distaccato funzionalmente all'Agenzia Piemonte Lavoro ai sensi dell'articolo 8 comma 2 della L.R. 22 dicembre 2008 n. 34 come sostituito dall'art 8 della L.R. n. 7 del 29 giugno 2018, individuato con appositi atti ricognitivi. Sono disciplinate, altresì, norme specifiche per la gestione di tale personale distaccato appartenente al ruolo della Giunta regionale e i conseguenti flussi di comunicazione tra la Regione Piemonte e l'Agenzia Piemonte Lavoro, di seguito citata come APL.

ART. 2 TITOLARITA' DEL RAPPORTO DI LAVORO E DIPENDENZA FUNZIONALE

1. La titolarità del rapporto di lavoro dei dipendenti è posta in capo alla Regione Piemonte e gli atti di gestione del rapporto che comportano modifiche giuridiche ed economiche dello status del dipendente sono adottati dalla direzione competente in materia di personale del ruolo della Regione Piemonte, di seguito citata come Regione.

2. I dipendenti distaccati operano presso le strutture di APL e dipendono funzionalmente da un dirigente della struttura stessa. L'adozione degli atti di gestione ordinaria e di organizzazione (atti di micro organizzazione) competono al dirigente responsabile della struttura cui il dipendente è assegnato.

ART. 3 TRATTAMENTO DATI INERENTI LA GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DEL PERSONALE DISTACCATO

1. I dati personali, sensibili e giudiziari necessari per la gestione del rapporto di lavoro del personale distaccato sono trattati, per le rispettive competenze, dagli incaricati del trattamento dati individuati dal titolare del trattamento dati di APL e dagli incaricati del trattamento dati individuati dal titolare del trattamento dati di Regione Piemonte secondo le modalità organizzative dei rispettivi enti, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza, e in generale del Reg. EU 2018/679 e del D.Lgs 101/2018 per le finalità istituzionali e quelle amministrative ad esse strumentali, incluse le finalità di instaurazione e gestione del rapporto di lavoro di qualunque tipo, così come definite dalla normativa in materia.

Istituti Giuridici del Rapporto di Lavoro

ART. 4 ORARIO DI LAVORO, PRESENZA IN SERVIZIOO

1. Il personale svolge la propria prestazione lavorativa con le articolazioni orarie vigenti presso APL. La presenza viene rilevata con il sistema automatizzato del medesimo ente.

2. La gestione ed elaborazione degli orari di presenza e delle assenze viene effettuata con gli stessi sistemi di APL.

3. Il dipendente utilizza il tesserino di APL per la bollatura delle presenze e per gli usi previsti dall'ente stesso.

ART. 5 LAVORO A TEMPO PARZIALE

1. Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale continua a svolgere la propria prestazione lavorativa con l'articolazione e la percentuale temporale utilizzata all'atto del trasferimento nel ruolo regionale.
2. Le richieste di trasformazione della percentuale di rapporto di lavoro a tempo parziale, da tempo parziale a tempo pieno e viceversa sono indirizzate dal dipendente alla Regione allegando parere positivo di APL. La Regione effettua la trasformazione dal primo giorno del secondo mese successivo alla presentazione della richiesta.
3. La Regione tiene conto dei profili orari a tempo parziale adottati per la generalità dei propri dipendenti, ma ammette per il personale oggetto della presente convenzione profili orari differenti se approvati da APL.
4. I dipendenti che richiedono la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale, al 50% o con percentuale inferiore, per svolgere una seconda attività, devono presentare la domanda, nel rispetto delle norme sull'incompatibilità, allegando il parere da parte del Responsabile di APL che attesti l'assenza di conflitto di interessi anche potenziale con APL medesima.
5. Tutte le trasformazioni del rapporto di lavoro a tempo parziale o da tempo parziale a tempo pieno sono effettuate con sottoscrizione di contratto tra il dipendente e il Dirigente competente in materia di stato giuridico del personale del ruolo della Giunta.
6. La comunicazione al centro per l'impiego è effettuata dalla Regione.
7. Le trasformazioni di lavoro a tempo parziale successive al trasferimento nel ruolo regionale sono conteggiate nella percentuale massima del 25 % (art. 53 comma 2 CCNL del 21/05/2018) dello stesso ruolo.

ART. 6 COMPETENZA DI APL SULLE ASSENZE DAL SERVIZIO

1. Le assenze dal servizio previste dal contratto nazionale e dalle disposizioni delle leggi speciali sul rapporto di lavoro sono autorizzate dal dirigente e giustificate con le modalità previste da APL cui è assegnato il dipendente, salvo quanto previsto dagli articoli 6, 7 e 8 .

ART. 6 GESTIONE DI PARTICOLARI ISTITUTI DI ASSENZA

1. Congedi dei genitori: il certificato di nascita del figlio, di adozione o affido di minore è trasmesso dal dipendente alla Regione per l'inserimento nel fascicolo personale. L'APL comunica alla Regione, con flusso automatico, le trattenute da effettuare per i periodi non retribuiti o retribuiti parzialmente.
2. Assenze per cure di invalidità (art. 7 del d.lgs 119/2011): APL comunica alla Regione le trattenute stipendiali da effettuare ai sensi dell'art. 71 della L. 133/2008.

3. Permessi per mandati amministrativi: L'atto di assunzione della carica politica o amministrativa va trasmesso dal dipendente anche alla Regione per l'inserimento nel fascicolo personale.

4. Permessi ai sensi della L.104/ 1992: la richiesta di autorizzazione a fruire dei permessi previsti dalla normativa per handicap in stato di gravità riconosciuto al dipendente o per assistere i soggetti previsti dalla normativa specifica è indirizzata dal dipendente alla Regione e per conoscenza ad APL. La Regione, verificato il possesso dei requisiti, rilascia l'autorizzazione e la comunica al dipendente e ad APL. Le assenze fruite a tale titolo sono richieste e documentate dal dipendente ad APL nei termini e con le modalità stabilite dalle disposizioni interne dell'ente.

Il dipendente comunica alla Regione ogni variazione ed eventuale cessazione per cui sono stati autorizzati i permessi.

5. Congedo per assistenza disabili gravi (art. 42 comma 5 del Dlgs 151/2011): la richiesta di autorizzazione è indirizzata dal dipendente alla Regione e per conoscenza ad APL. La Regione, verificato il possesso dei requisiti, rilascia l'autorizzazione e la comunica al dipendente ed APL.

Il dipendente comunica alla Regione ogni variazione ed eventuale cessazione per cui è stato autorizzato il congedo.

6. Permessi per motivi di studio - 150 ore: il dipendente presenta la richiesta di fruizione delle 150 ore alla Regione e per conoscenza ad APL; la Regione autorizza la fruizione, verificati i requisiti previsti.

Il mancato sostenimento dell'esame finale oppure la mancata giustificazione della frequenza del corso di studio, è comunicato a Regione per la relativa trattenuta.

ART. 7 ASSENZE PER MALATTIA

1. Il certificato telematico è inviato dall'INPS alla casella PEC della Regione e la medesima lo comunica ad APL all'indirizzo di posta indicato dall'ente, nel rispetto di quanto previsto all'art. 3 della presente convenzione.

2. La concessione, previa apposita richiesta da parte del dipendente, di ulteriori 18 mesi di assenza per malattia non retribuita, superato il periodo di comporto, è effettuata dalla Regione, nel rispetto della normativa vigente.

3. Il procedimento di risoluzione del rapporto di lavoro per inabilità è effettuato da Regione.

ART. 8 ASPETTATIVE E CONGEDI CHE SOSPENDONO LA PRESTAZIONE LAVORATIVA

1. Le richieste di collocamento in aspettativa o in congedo previste dalla normativa sono presentate dal dipendente alla Regione, con allegato il parere di APL laddove è prevista una valutazione di compatibilità con le esigenze organizzative o di servizio. Qualora non sia previsto tale parere di compatibilità, la richiesta deve essere indirizzata anche ad APL.

2. La Regione autorizza nel rispetto della normativa vigente e lo comunica al dipendente e ad APL.

ART. 9 TELELAVORO

1. I dipendenti che svolgono la propria attività in telelavoro continuano a svolgere la loro prestazione lavorativa con tale modalità secondo la disciplina di APL.

2. Le successive approvazioni di contratti di telelavoro sono autorizzate dalla Regione, previa specifica intesa con APL.

ART. 10 DISCIPLINA DELL'INCOMPATIBILITA'

1. L'autorizzazione all'assunzione di incarichi esterni è effettuata dalla Regione in applicazione dell'art. 53 del D.Lgs 165/2001 e della disciplina regionale in materia, ivi compresi i limiti numerici previsti dalla disciplina regionale.

2. La Regione effettua l'istruttoria, verifica l'assenza di conflitto di interessi e richiede il parere in ordine a tale verifica ad APL, applicando l'art. 53 comma 10 del D.Lgs 165/2001.

3. L'autorizzazione è comunicata al dipendente, ad APL e al soggetto che conferisce l'incarico.

4. Il soggetto che conferisce l'incarico comunica alla Regione i dati utili da inserire nell'Anagrafe delle prestazioni.

5. Gli incarichi autorizzati ai dipendenti in distacco sono inseriti nella Sezione Amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 18 del d.lgs 33/2013 della Giunta regionale.

6. Qualora il dipendente assuma un incarico non autorizzato o contravvenga alle disposizioni in materia di incompatibilità, la diffida a cessare tale comportamento è effettuata dalla Regione, fatta salva l'applicazione delle sanzioni disciplinari.

ART. 11 PUBBLICAZIONI DI DATI

1. I *curricula*, i compensi ex d.lgs 33/2013 e le dichiarazioni annuali di insussistenza di situazioni di incompatibilità ex art. 20 del d.lgs 39/2013 sono pubblicati nella sezione Amministrazione trasparente del ruolo della Giunta regionale.

2. La pubblicazione dei dati relativi ai tassi di assenza ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. 33/2016 è effettuata da APL.

ART. 12 PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

1. In caso di comportamenti o fatti che diano luogo a contestazioni disciplinari si applicano gli artt. 55 bis, ter e quater del D.Lgs 165/2001. In ottemperanza al disposto dell'art. 55 bis comma 1, per le infrazioni di minor gravità per le quali è prevista l'irrogazione della sanzione del rimprovero verbale, il procedimento disciplinare è di competenza di APL, che ne comunica l'esito alla Regione. Per le altre fattispecie è

costituito apposito ufficio per i procedimenti disciplinari composto da due componenti nominati dalla Regione, di cui uno con funzioni di Presidente, e un componente nominato da APL. Gli enti collaborano per assicurare il rispetto dei termini procedurali previsti dalla legge.

ART. 13 CODICE DI COMPORTAMENTO

1. Ai dipendenti interessati dalla presente convenzione si applica il codice di comportamento di APL.

ART. 14 CONTENZIOSI

1. La Regione subentra in contenziosi in atto alla data di trasferimento nel ruolo regionale.

ART. 15 PATROCINIO LEGALE

1. Il patrocinio legale è concesso dalla Regione in osservanza delle norme contrattuali. La Direzione competente in materia di personale della Regione esprime parere all'Avvocatura regionale, acquisendo altresì i dati, le notizie e le valutazioni dell'ente di utilizzo ritenuti necessari.

ART. 16 APPLICAZIONE DEL D.LGS 81/2008 IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO

1. Il datore di lavoro ai sensi e per gli effetti del D.lgs 81/2008 e s.m.i. è quello di APL.

2. Le cartelle con i dati sanitari rimangono custodite presso APL.

3. La Regione provvede a trasmettere ad APL copia dei certificati di invalidità o di revisione della stessa, nonché ogni altra documentazione inerente lo stato di salute fatta pervenire dai dipendenti ovvero acquisita d'ufficio ai sensi dell'art. 8, comma 3, ai fini dell'applicazione del D.lgs n. 81/2008.

ART. 17 FASCICOLO PERSONALE

1. Fermo restando che i fascicoli del personale sono detenuti dalla Regione, i cambi di residenza o domicilio devono essere comunicati dal dipendente anche ad APL per rendere possibili eventuali visite di accertamento di malattia e l'invio di comunicazioni.

Istituti Economici, Trattamento Economico, Assistenziale Previdenziale

ART. 18 TRATTAMENTO ECONOMICO

1. Il trattamento economico, fondamentale e accessorio viene erogato dall'amministrazione regionale che provvede, conseguentemente, ai relativi adempimenti contributivi e fiscali.

2. Le eventuali decurtazioni della retribuzione, previste dalla normativa vigente e dalle disposizioni dei CCNL, sono effettuate dalla Regione anche sulla base di comunicazioni di APL qualora dovute per effetto di istituti presidiati dall'ente di distacco.

ART. 19 BUONI PASTO

1. I buoni pasto, sostitutivi del servizio di mensa, vengono erogati dall'amministrazione regionale con il medesimo valore nominale di quello stabilito per i dipendenti della Regione.

2. Al fine di cui al comma 1, APL comunica mensilmente alla Regione, in via informatica utilizzando apposito file, il numero dei buoni pasto da acquistare per ciascun dipendente, conteggiati secondo i criteri adottati dallo stesso Ente di utilizzo.

ART. 20 SPESE DI MISSIONE

1. Per quanto attiene le spese di missione effettuate dal personale distaccato, si applica il regolamento di APL anche per le fasi di autorizzazione, liquidazione e rimborso ai dipendenti.

2. La Regione assegna annualmente ad APL apposito budget per le spese di missione del proprio personale distaccato. La quantificazione di tale budget viene stabilita dalla Regione tenuto conto delle previsioni di spesa comunicate da APL.

ART. 21 STRAORDINARI

1. Per quanto attiene alle ore di straordinario eventualmente effettuate dal personale distaccato, APL provvede alla quantificazione delle stesse secondo il proprio vigente sistema orario.

2. Le ore da riconoscere al dipendente sono comunicate al competente ufficio dell'amministrazione regionale al fine del pagamento delle medesime con il cedolino stipendiale.

3. Ad APL fa capo la responsabilità relativa all'autorizzazione delle ore ed alla corretta certificazione delle stesse. Tale Ente provvede inoltre alla conservazione degli atti relativi.

4. Il budget utilizzabile per l'autorizzazione e il pagamento degli straordinari è preventivamente comunicato dalla Regione in base alla propria disponibilità.

ART. 22 RAPPORTO ASSICURATIVO INAIL

1. L'amministrazione regionale provvede agli adempimenti assicurativi inerenti la gestione del rapporto assicurativo INAIL.

2. Il premio sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro è a carico della Regione.

3. La Regione è tenuta ad effettuare le denunce di infortunio sul lavoro e di malattia professionale di ogni evento che abbia per conseguenza la morte o l'inabilità al lavoro per più di tre giorni, nonché a comunicare all' Inail, ai fini statistici ed informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento.

4. Il dipendente distaccato è tenuto a comunicare, con la dovuta immediatezza, l'infortunio occorsogli, anche quello di almeno un giorno, escluso quello dell'evento, o a denunciare la malattia professionale – all'Ente titolare del rapporto di lavoro, al quale dovrà essere trasmessa anche l'inerente certificazione medica e dichiarazione sottoscritta sull'accaduto. L'Ente titolare del rapporto di lavoro comunica l'assenza a tale titolo e la sua eventuale prosecuzione ad APL.

5. Il dipendente comunica contestualmente l'avvenuto infortunio ad APL per gli aspetti e gli adempimenti inerenti il DLgs 81/2008 e smi.

ART. 23 SCIOPERI

1. L'adesione agli scioperi è rilevata da APL e da questi comunicata nelle apposite banche dati nazionali. L'adesione è altresì comunicata alla Regione per la trattenuta del trattamento economico.

Disposizioni finali

ART. 24 GESTIONE FLUSSI DI COMUNICAZIONE DATI TRA I DUE ENTI

1. Al fine di acquisire i flussi necessari per la gestione dei dipendenti, APL identifica al proprio interno un referente che ha il compito di raccogliere le informazioni in formato elettronico al fine di inviarle agli uffici preposti della Regione.

2. I tracciati e le modalità di trasmissione sono concordate in funzione della tipologia di informazione che APL deve inviare.

3. La Regione per acquisire i flussi all'interno dei propri sistemi informativi può procedere in autonomia o avvalersi del proprio ente strumentale il CSI-Piemonte.

ART. 25 FORMAZIONE DEL PERSONALE

1. Per ottimizzare l'aggiornamento formativo del personale cui si applica la presente convenzione, Regione e APL concordano la possibilità di partecipazione dei dipendenti distaccati ad iniziative formative, anche on line, organizzate dalle medesime.

ART. 26 DURATA DELLA CONVENZIONE

1. La durata della presente convenzione decorre dal 1° novembre 2018 e scade il 31/12/2019 e potrà essere rinnovata.

ART. 27 NORMA FINALE

1. Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione si rinvia a successivi atti tra le parti.